



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

TARANTO

Largo Arcivescovado, 17 – Tel. +39 0994713611

e-mail: cptaranto@mit.gov.it - pec: cp-taranto@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/taranto

ORDINANZA

LIMITI AL PESCAGGIO AMMESSO PER LE UNITÀ IN INGRESSO/ USCITA DAL PORTO DI MARUGGIO (TA)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

VISTO il foglio prot. n. 0007296 del 13.02.2025, con il quale, a seguito di segnalazione da parte delle Cooperative di pesca, la Capitaneria di porto di Taranto ha chiesto alla Società Concessionaria Torremoline S.p.A. di produrre, con urgenza, all'Autorità marittima i rilievi batimetrici aggiornati del porto di Maruggio (TA), al fine di consentire l'eventuale revisione delle Ordinanze di sicurezza in vigore;

VISTO che nelle more della produzione da parte della Società concessionaria di quanto richiesto con la predetta nota, sono stati effettuati da personale dipendente in data 13.02.2025, in regime di urgenza ed al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento dei traffici portuali, dei rilevamenti batimetrici all'imboccatura del porto di Maruggio (TA);

TENUTO CONTO che è in corso l'iter amministrativo finalizzato al dragaggio del porto di Maruggio (TA), e della conseguente impossibilità di provvedere al dragaggio del porto celermente, in ragione sia dei tempi tecnici del procedimento amministrativo, che dei tempi necessari alla materiale esecuzione dei lavori;

RITENUTO necessario adottare disposizioni ordinarie urgenti, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e del regolare svolgimento dei traffici, nelle more delle operazioni di dragaggio;

VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

Prescrizioni

A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ordinario, presso l'imboccatura del porto di Maruggio (TA), è consentito l'ingresso/uscita di mezzi nautici con pescaggio massimo di metri 1,80 in condizioni di bassa marea, e metri 2,50 in condizioni di alta marea, comprese eventuali derive.

I Comandanti/ conduttori delle unità in ingresso ed uscita, ed in navigazione nel porto di Maruggio (TA), devono prestare massima attenzione.

ARTICOLO 2

Abrogazioni

Ogni provvedimento precedentemente emanato in contrasto con la presente Ordinanza, è abrogato.

ARTICOLO 3

Sanzioni e pubblicità

I contravventori alla presente ordinanza, oltre che essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorrono, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita:

- a) nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice;
- b) nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53 del D.lgs. n° 171/2005, se la violazione è compiuta alla condotta di unità da diporto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/taranto .

Taranto (TA), (data e numero del protocollo digitale)

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Rosario MEO

Documento firmato digitalmente

(D. Lgs. 07/03/2005, n° 82)